



Delibera n. 111/20

Oggetto: costituzione di parte civile nel procedimento penale n. R.G. n. 3542/08 a carico di omissis + altri innanzi al Tribunale penale di Napoli, I sez. penale. Incarico conferito all'avv. Giovanni Paolo Picardi con delibera n. 169 del 1/07/2014. Impegno di spesa per la copertura dei restanti oneri legali.

IL PRESIDENTE

VISTI:

- il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
- il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 di questa Autorità, approvato dall'Ente con delibera presidenziale n. 36 del 29.01.2019 e aggiornato con la delibera presidenziale n. 217 del 02.09.2019;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 169 del 1 luglio 2014 con la quale, tra l'altro: a) l'Autorità Portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale) è stata autorizzata a costituirsi parte civile nel procedimento penale 3542/08 R.G. N.R.; b) è stato affidato il relativo incarico di procuratore speciale ex artt. 76 e 78 c.p.p. nonché di difensore di fiducia ex art. 100 c.p.p. all'avv. Giovanni Paolo Picardi; c) è stato impegnato l'importo di € 5.000,00 quale spesa presuntiva;



Delibera n. 111/20

CONSIDERATO che nelle sopra richiamata delibera si è proceduto a conferire l'incarico di patrocinio all'avv. Picardi impegnando un importo quale acconto di spesa di quello che sarebbe stato il compenso del professionista, al momento non ipotizzabile;

CONSIDERATO CHE il Dirigente dell'Avvocatura dopo aver:

- vista l'ordinanza del 20 febbraio 2020 n. 4446 della Corte di Cassazione, SEZ. II – nella quale, in buona sostanza, la Suprema Corte ha confermato che:
 - *“Nel contratto di patrocinio della pubblica amministrazione, il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta”;*
 - *la conseguenza evidente è che “la mancanza di una pattuizione sulla misura del compenso è superata, secondo il ragionamento del giudice di legittimità, dal rinvio (eterointegrativo) per relationem ai tariffari forensi che garantirebbero la determinabilità successiva dell'obbligazione assunta da parte dell'ente locale”.*
- preso atto, sempre secondo quanto sostenuto nella citata pronuncia, che il tipo di prestazione cui è obbligato l'avvocato, essendo un'obbligazione di mezzi e non di risultato (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/03/2017, n. 7309; Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, n. 3765; Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2014, n. 2863) non sarebbe per sua natura predeterminabile nella fase concretamente esecutiva, con conseguente incertezza *ab initio* del compenso;
- preso ulteriormente atto che con la Scheda Ufficio studi n. 67 del 12 ottobre 2017 del Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia, denominata “Accordo sul compenso: oneri e obblighi informativi (Art. 13, comma 5, legge n. 247/12, come mod. dall'art. 1, comma 141, lett. d) della legge n. 124/17)” è stata decretata l'obbligatorietà della forma scritta della previsione del costo della prestazione dell'avvocato, improntando così il rapporto tra legale ed assistito ai fondamentali canoni di trasparenza;
- vista, pertanto, la delibera presidenziale n. 269/17 del 15/11/2017 con la quale è stato approvato il “Regolamento sul funzionamento dell'avvocatura e sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell'AdSP” il quale, a garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia connaturate all'esercizio delle funzioni di consulenza legale e di rappresentanza e assistenza in giudizio dell'Ente, disciplina gli aspetti procedurali di tali tipologie di incarichi;



Delibera n. 111/20

- visto che al capitolo 8 del citato Regolamento è stabilito che l'oggetto ed il compenso professionale dell'avvocato del libero foro incaricato vengano disciplinati in apposita Convenzione, e che tale compenso, prefissato ai sensi del D.M 55/2014 del Ministero di Giustizia (modificato dal D.M. 37/2018), possa essere ribassato o aumentato con scelta motivata in ossequio al principio di discrezionalità tecnica, insindacabile in sede giurisdizionale;
- valutato che è illegittimo l'affidamento di un incarico di patrocinio con la previsione del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o la previsione di un compenso molto al di sotto dei minimi tariffari che, in tale denegata ipotesi, lederebbe il prestigio della professione (TAR Milano, Sez. V, n. 902 del 19/04/2017; TAR Lecce n. 875 del 31.5.2017; TAR SICILIA, Palermo, sez. III, sentenza n. 3057 del 22.12.2016). Ciò che rileva è il principio secondo il quale la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al prestigio della professione, già insito nel nostro ordinamento nell'art. 2233 c.c. che espressamente si occupa del contratto d'opera intellettuale, precisando che tale norma si indirizza, infatti, al singolo professionista, disciplinando i suoi rapporti con il cliente nell'ambito del singolo rapporto contrattuale, senza attribuire alcun potere di vigilanza agli Ordini in merito alle scelte contrattuali dei propri iscritti (TAR Palermo, sez. III, sentenza n. 334 del 6.2.2017; Corte di Giustizia, sentenza 18 luglio 2013 C-136/12);
- valutato, pertanto, necessario regolamentare con apposita convenzione disciplinare l'incarico assunto con professionalità e precisione dall'avv. Picardi nel corso di questi sei anni, stabilendo, al contempo, l'importo complessivo del compenso da corrispondere all'avvocato;
- esaminato, l'art. 12 (Disposizioni concernenti l'attività penale - Parametri generali per la determinazione dei compensi) di cui al D.M. 55/14 aggiornato con D.M. 37/18 capo III., il quale dispone che: *“Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene*



Delibera n. 111/20

altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di tabella che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento".

- determinato, per tutto quanto sopra, il compenso professionale dell'avv. Picardi per la costituzione nel citato procedimento, in relazione ai valori medi tariffari dello scaglione di riferimento di cui ai parametri del D.M. n. 37 dell'8.3.2018, in complessivi euro € 27.249,06 come specificati nel seguente schema:

COMPETENZA	COMPENSO MEDI	AUMENTO PER ULTERIORE VALUTAZIONE DEL COMPENSO	ACCESSORI	IMPORTO TOTALE
GIP	€ 3.870,00	/	SPESE GENER.= € 580,50 CPA= € 178,02 IVA= € 1.018,27	€ 5.646,79
GUP	€ 3.870,00	/	SPESE GENER.= € 580,50 CPA= € 178,02 IVA= € 1.018,27	€ 5.646,79
TRIBUNALE MONOCRATICO	€ 3.420,00	50,00% € 5.130,00	SPESE GENER.= € 769,50 CPA= € 235,98 IVA= € 1.349,81	€ 7.485,29
TRIBUNALE COLLEGIALE	€ 3.870,00	50,00% € 5.805,00	SPESE GENER.= € 870,75 CPA= € 267,03 IVA= € 1.527,41	€ 8.470,19
TOTALE				€ 27.249,06

- la Convenzione disciplinare di incarico, una volta sottoscritta dall'avvocato incaricato, attribuirà alla presente delibera efficacia esecutiva e l'avvocato si obbliga, fin d'ora, a dare tempestivo avviso della eventualità che costi e/o compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (cfr. art. 13 c. 5 L. 247/2012, richiamato dall'Ufficio Studi del C.N.F. presso il Ministero della Giustizia nella scheda n. 67 del 12.10.2017);
- visti i pagamenti in acconto già erogati all'avv. Picardi, per un importo complessivo pari ad € 10.075,20, come di seguito specificati:
 - fattura n. 22 del 7/07/2014 di € 5.000,00 liquidata con decreto APN n.16740/14;



Delibera n. 111/20

- fattura n. 12 del 24/04/2015 di € 5.075,20 liquidata con decreto APN n. 19519/15;
- valutato, pertanto, di dovere impegnare l'importo di **€ 17.173,86** quale differenza tra l'importo complessivo del compenso stimato di € 27.249,06 e gli € 10.075,20 dei pagamenti già effettuati all'avv. Picardi;
- visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura di tale spesa presuntiva, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, emesso dall'Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi, a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza dell'esercizio finanziario 2020;
- espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente delibera ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

PROPONE di impegnare l'importo complessivo di € 17.173,86 quale spesa presuntiva da sostenere per oneri legali relativi al giudizio sopra emarginato;

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA
(Avv. Antonio del Mese)

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;

D E L I B E R A

- 1)** Di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta dal Dirigente Avv. Antonio del Mese;
- 2)** Di autorizzare la spesa complessiva presuntiva di € 27.249,06 da sostenere per gli oneri legali relativi all'incarico conferito all'avv. Giovanni Paolo Picardi con delibera n. 169 del 1/07/2014 per la costituzione di parte civile dell'AdSP del MTC nel procedimento penale n. R.G. n. 3542/08 a carico di omissis + altri innanzi al Tribunale penale di Napoli, I sez. penale;
- 3)** Di impegnare l'importo o di **€ 17.173,86** quale differenza tra l'importo complessivo del compenso stimato di € 27.249,06 e gli € 10.075,20 dei pagamenti già effettuati all'avv. Picardi;



Delibera n. 111/20

- 4) Che la spesa graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario come da certificato di disponibilità n. 2020-3604 emesso dall'Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi in data 04/05/2020;
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
- 6) Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell'Avvocatura per i consequenziali adempimenti, al Dirigente dell'Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi e al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/Provvedimenti Organo Indirizzo Politico/Delibere Organo Monocratico di Vertice/anno 2020.

Napoli, 06.05.2020

=====

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO

Si notifica all'Avvocatura _____ Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi _____ R.P.C.T. _____.

Napoli, _____